



VALUTAZIONI SUL DPCM 26 LUGLIO 2022 RECANTE: “LINEE GUIDA SULLE SPECIFICHE TECNICHE IN MERITO ALL’ADOZIONE DI DISPOSITIVI MOBILI DI PURIFICAZIONE E IMPIANTI FISSI DI AERAZIONE E AGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E IN QUELLI CONFINATI DEGLI STESSI EDIFICI”

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento al DPCM del 26 luglio 2022 recante: “*Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici*”, adottato su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Istruzione e sulla base del parere tecnico elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, ha rilevato alcune criticità applicative di seguito argomentate.

Tale provvedimento, oltre a definire specifiche tecniche dei dispositivi e standard minimi di qualità dell’aria, dispone altresì quanto segue: “Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità alle presenti linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Si ritiene che le Regioni e le Province Autonome non siano allo stato attuale nelle condizioni per assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal DPCM che, in assenza di specifiche risorse, risulta di fatto inapplicabile e insostenibile da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nonché dalle Agenzie Regionali per la Prevenzione e protezione Ambientale, con cui sono state avviate più interlocuzioni.

In particolare, si evidenziano di seguito le principali criticità, sia di natura tecnica, sia di natura organizzativa.

- 1) Il DPCM in oggetto è intervenuto, così come disposto dall’art. 13-bis del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per definire:
 - le specifiche tecniche dei dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione;
 - gli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.Che si ritengono essere a garanzia dei dispositivi immessi in commercio.
Verificato che l’art. 13-bis del d.l. n. 221/2021 non prevedeva, quindi, la delega all’adozione mediante DPCM di linee guida afferenti agli ambiti organizzativi e funzionali. Diversamente, la disposizione risultante è di tipo organizzativo ed esula dalla prevista natura tecnica del documento di linee guida, finalizzato a illustrare le specifiche prestazionali degli impianti di ventilazione meccanica ed ad offrire agli utilizzatori raccomandazioni utili alla scelta.
- 2) D’altra parte, come precisato al paragrafo 2 “FINALITÀ” dello stesso DPCM, che “*i destinatari del documento sono sia i fabbricanti/responsabili dell’immissione sul mercato, sia gli utilizzatori finali che potranno effettuare una selezione consapevole in base alle specifiche tecniche e conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia e agli standard minimi di qualità indicati nei riferimenti citati nel presente documento*”.
- 3) Considerata, pertanto, la natura tecnica del documento adottato con il DPCM, non si comprendono le ragioni dell’introduzione della disposizione che attribuisce al Dirigente scolastico il compito di “richiedere alle

Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità alle presenti linee guida".

- 4) Il DPCM non prevede tempi di applicazione, non individua termini per procedere con la richiesta di monitoraggio e con le successive attività di controllo ed eventuale adeguamento (indeterminatezza che comporta conseguenze sul regolare svolgimento delle attività didattiche), né indica una modulazione delle attività nel tempo, pertanto tutti gli ambienti degli edifici scolastici del territorio dovrebbero essere oggetto di monitoraggio della qualità dell'aria e sulla base dei risultati ottenuti dovrebbero essere proposte le soluzioni più efficaci *"per il mantenimento della salute della popolazione scolastica"*.

- 5) La disposizione, avulsa, come descritto al punto precedente, dal contesto di indicazioni di natura tecnica sui dispositivi di purificazione ed aerazione, induce a ritenere che il controllo sia funzionale, ovvero opportuno e necessario, a contenimento di un possibile rischio sanitario aggiuntivo.

- 6) Il DPCM affronta poi il problema della gestione di tutti i potenziali impatti negativi sulla salute degli inquinanti atmosferici che si possono trovare in ambienti *indoor* delle scuole e non solo del virus SARS-CoV-2: pertanto ne deriva che l'attività preliminare di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare prevede per ogni singolo ambiente scolastico la verifica di alcuni parametri di base (CO₂, PM10, PM2,5, formaldeide, benzene, temperatura e umidità relativa) oltre ai parametri biologici per individuare la presenza microrganismi patogeni e allergeni.
Tale attività di monitoraggio della qualità dell'aria nelle scuole prevede, come indicato dal rapporto ISTISAN citato nel DPCM, fasi di studio dell'edificio estremamente complesse per definire la strategia di campionamento quali la definizione di ubicazione, tipologia edilizia (es. edificio storico, cemento armato, in legno, prefabbricato, ecc.), componenti costruttive e impiantistiche presenti nei diversi ambienti didattici (es. materiali da costruzione e arredo impiegati, interventi di riqualificazione, cambio infissi, dimensioni aula, tipo di attività didattica svolta, il tipo e la qualità della ventilazione, la prestazione energetica, modalità di riscaldamento/raffrescamento, ecc.), organizzazione spaziale, condizioni operative di utilizzo degli ambienti scolastici etc.
Risulta evidente come, stante il numero di edifici scolastici e il numero di aule presenti in ciascun edificio, le attività previste non appaiono in nessun modo realizzabili con le risorse ad oggi in forza ai Dipartimenti di prevenzione e alle ARPA.

- 7) L'effettuazione da parte di ASL ed ARPA di analisi di qualità dell'aria in tutte le scuole del territorio e la proposta di soluzioni tecniche coerenti alle linee guida al Dirigente scolastico prevede il successivo intervento dell'ente proprietario dell'edificio (es. Provincia, Comune, etc), soggetto dotato di disponibilità di spesa, in generale, non fruibile con la facilità presupposta dal DPCM. D'altra parte, lo stesso DPCM precisa che occorre *"considerare possibili controindicazioni dei dispositivi, quali emissioni, rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici"*.
Ciò sembra contrastare con l'impegno tecnico e organizzativo preliminare richiesto alle ASL e alle ARPA, che potrebbe portare all'individuazione di soluzioni considerate poi economicamente non sostenibili (a maggior ragione nel contesto attuale di crisi energetica).

- 8) Si evidenzia altresì che a fronte di tale ingente sforzo organizzativo e tecnico, le stesse Linee Guida affermano che *"l'ottimizzazione dei ricambi dell'aria e, più in generale, della ventilazione [...] è solo una delle azioni da intraprendere, e da sola incide solo parzialmente nel ridurre il rischio di contaminazione e trasmissione del virus, se non vengono rispettate tutte le altre azioni personali di prevenzione e riduzione del rischio, ed in primis, il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine, il lavaggio delle mani, l'etichetta*

respiratoria per la tosse e gli starnuti, la sanificazione delle superfici”. Tuttavia, l’adozione di tali misure di carattere igienico-sanitario non è precisata dalle Linee Guida, che rimandano genericamente a disposizioni da parte delle autorità competenti (*l’utilizzo dei predetti apparecchi, quindi, non comporta, di per sè e in via automatica, l’adozione di ulteriori misure sanitarie anti-contagio (quali dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento, ecc, ...), la cui previsione rimane demandata ad espresse disposizioni da parte delle autorità competenti, in relazione all’andamento del quadro epidemiologico”).*

- 9) Qualora peraltro nell’attività di monitoraggio si rilevassero criticità anche strutturali o il superamento di standard o valori soglia, non risolvibili con azioni immediate, deve essere valutato l’impatto che si potrebbe determinare sulla continuità didattica, nonché l’impatto a livello comunicativo su studenti e operatori derivante dal permanere, senza possibilità di spostamento in strutture alternative, in una situazione percepita come rischiosa per la salute.
- 10) Si evidenzia altresì la difformità di trattamento tra gli istituti scolastici e tutti gli altri ambienti di lavoro.
- 11) Il DPCM confligge infine con la normativa statale vigente a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (DLgs 81/2008) che rimette alla specifica responsabilità del Datore di Lavoro la valutazione dei rischi, attività non demandabile agli enti che su tali tematiche effettuano la vigilanza e il controllo. Il DPCM, infatti, attribuisce alla ASL, organo di controllo, attività proprie del Datore di Lavoro e compiti di consulenza nei confronti degli Istituti Scolastici, ovvero dei Comuni e delle Province; sempre che, di fronte all’inerzia di questi ultimi, la ASL non debba porsi nella logica di intervenire anche con provvedimenti sanzionatori (cosa che il DPCM non considera).

Tutto ciò premesso, si ritiene imprescindibile che le amministrazioni centrali competenti provvedano con ogni consentita urgenza allo stralcio dal testo del DPCM delle funzioni da esso attribuite alle ASL e alle ARPA. Tale previsione, evidentemente di natura normativa-organizzativa-gestionale, esula dall’ambito di delega e dalle finalità prettamente tecniche delle linee guida, che come precisato nel DPCM stesso sono state elaborate al fine di fornire ai destinatari del documento tutti gli elementi utili per *“effettuare una selezione consapevole”* dei dispositivi/impianti di purificazione/aerazione in base alle specifiche tecniche e conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia.

Concludendo, si rende noto ad avviso delle Regioni e delle Province autonome, che sono state assegnate nuove funzioni ai Servizi Sanitari Regionali e alle Agenzie Regionali per la Prevenzione e protezione Ambientale senza alcuna preventiva consultazione delle Regioni e delle Province Autonome, individuando, a prescindere dalla programmazione già in corso, una nuova priorità non ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (che in relazione alla tutela della condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici ad uso scolastico e ricreativo prevedono attività di vigilanza e controllo e di supporto nella definizione del percorso di miglioramento) e non ricompresa negli obblighi delle Agenzie Regionali per la Prevenzione e protezione Ambientale di cui ai Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (che contemplano la qualità dell’aria solo nel contesto *outdoor*).

Si evidenzia da ultimo che la recente Circolare del Ministero dell’Istruzione del 19 agosto 2022 (**Allegato A**), nel fornire indicazioni agli istituti scolastici, rimarca ulteriormente le disposizioni, ritenute inapplicabili, del DPCM in questione.

Roma, 8 settembre 2022



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

e, p.c.

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Pro-
vincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

**Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimen-
ti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023.**

Pervengono richieste di aggiornamento in relazione alle azioni da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in avvio dell'a.s. 2022/2023. A riguardo, nell'ambito della consueta azione di supporto e accompagnamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione nella programmazione e gestione delle attività didattiche e formative, fermo il rinvio all'approfondimento diretto dei documenti di seguito citati, con la presente si riferisce, da un lato, in merito alle *Indicazioni* recentemente emanate dall'Istituto Superiore di Sanità e, dall'altro, in merito al quadro normativo attualmente vigente in materia.

1. Indicazioni strategiche per I e II ciclo di istruzione, IeFP e CPIA

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso "*Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)*".

Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l'obiettivo di mitigare e contenere la circolazione vi-
rale a scuola, il documento fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione da ga-



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

garantire per l'inizio dell'anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è “*prepararsi ed essere pronti*”.

Le *Indicazioni* sono rivolte alle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.

In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
- Igiene delle mani ed “*etichetta respiratoria*” (con quest'ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021*” ;
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
- Ricambi d'aria frequenti.

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:

- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
- Aumento frequenza sanificazione periodica;
- Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
- Consumo delle merende al banco.

Le *Indicazioni* di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842).



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

2. Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia

L'Istituto Superiore di Sanità ha inoltre diffuso le “*Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023*”, aggiornate al 11 agosto 2022.

In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, anche per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia trovano conferma la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.

Le *Indicazioni* richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione.

In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della *SARS-CoV-2*, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:

- Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;
- Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l'uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
- Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all'esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
- Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
- Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

Le *Indicazioni* di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294)

3. Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate “*Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici*”.



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Le Linee guida, allegate al predetto Decreto, enunciano la “*complessità dei problemi*” correlati agli impatti sulla salute di inquinanti dell'aria e agenti microbiologici aerodispersi, considerato che per una buona qualità dell'aria negli ambienti scolastici rilevano una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il numero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.

Allo scopo di migliorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, le *Linee guida* indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre. Sono poi da considerare - e se possibile evitare - fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L'assenza di arredi e materiali inquinanti. L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.

In buona sostanza, le *Linee guida* raccomandano che “*l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata*”.

Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell'uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici. Si sottolinea infatti che “*l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e outdoor*”.

Richiamata la necessità di monitorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, le Linee guida chiariscono le diverse competenze in gioco: “*Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare ...*”.

Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa.

Le *Linee guida* di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line ([GU Serie Generale n.180 del 03-08-2022](#)).

3. Il quadro normativo attuale in relazione alle infezioni da SARS-CoV-2

Il susseguirsi in questi anni di interventi legislativi, miranti ad adeguare le condizioni di svolgimento del servizio scolastico in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, può avere determinato incertezze interpretative. Per questo motivo, nel seguito, ci si prefigge di ripercorrere, in maniera semplificata, il quadro legislativo vigente, in relazione agli effetti della cessazione dello stato di emergenza sull'avvio del prossimo anno scolastico.



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

3.1 L'avvio degli anni scolastici durante la pandemia

A causa della pandemia da Covid-19, questo Ministero ha successivamente emanato indicazioni per lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, correlate al mutevole quadro normativo.

Con decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, è stato adottato il *“Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività scolastiche e garantire la continuità del diritto all'istruzione nella fase emergenziale”*.

Successivamente, con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, è stato adottato il *“Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”*-

Da ultimo, in prossimità della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, e alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito al graduale superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, con decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 82, è stato adottato il *“ Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza”*.

Quale, allo stato, il quadro normativo con cui prende avvio l'anno scolastico 2022/2023?

3.2 Il quadro normativo in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/2023

L'evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico.

In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data.

In considerazione del superamento dello stato di emergenza, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha introdotto una serie di norme di contrasto al Covid-19 che pare opportuno richiamare con riferimento alla loro validità temporale.

3.3 Il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza

L'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha raccomandato alle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché agli istituti tecnici superiori, *fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022*, *“il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”*.

La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, *fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022*, *“l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”*, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Ancora, *fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022*, il citato art. 3, comma 5, ha consentito



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione da Covid-19.

3.4 Il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività

Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell'articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e *fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022*, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

3.5 Il quadro normativo attuale concernente l'obbligo vaccinale del personale scolastico

L'art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall'art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato *fino al 15 giugno 2022* l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, *fino al medesimo termine del 15 giugno 2022*, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale "*requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati*" e imponendo "*al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica*".

3.6 La programmazione delle attività per l'anno scolastico 2022/2023

Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

in cui si scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.

Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all'introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato *Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione* non verrà rinnovato per l'anno scolastico 2022/2023.

Premidente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le *Indicazioni strategiche* dell'Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di "*prepararsi ed essere pronti*" per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si evidenzia, infine, che l'art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, *di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali*. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Stefano Versari



Firmato
digitalmente da
VERSARI STEFANO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE